



PROVINCIA DI VICENZA

Area Tecnica

Servizio di Pianificazione Territoriale

Domicilio fiscale: Contrà Gazzolle, 1 - 36100 VICENZA - Codice Fiscale. P. IVA 00496080243
Uffici: Palazzo Nievo - Contrà Gazzolle, n. 1 - 36100 VICENZA (VI) - tel. 0444908111
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net

Prot. n.

Vicenza,

Al Responsabile Sportello Unico Attività Produttive del
Comune di Valbrenta

OGGETTO: PARERE DELLA PROVINCIA AI SENSI DELLA L.R. N. 11/2004

DITTA: IMMOBILIARE ANGARANO S.R.L. - SOCIETÀ GEO&TEX 2000 SPA

PRATICA: N. 02246150243-15022022-1209 - SUAP 9402

INTERVENTO: AMPLIAMENTO ATTIVITA' PRODUTTIVA, VIA ZANNINI, IN COMUNE DI VALBRENTA (LOCALITA' CAMPOLONGO SUL BRENTA) IN VARIANTE AL VIGENTE PATI (ART. 8 D.P.R. 160/2010 – ART. 4 LR 55/2012).

CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA IN MODALITA' ASINCRONA TERMINE FINALE 21.06.2022

PREMESSA

Cronologia relativa all'attivazione della pratica di Sportello Unico: Il responsabile dello Sportello Unico Attività produttive ha trasmesso, con note acquisite al protocollo provinciale n. 17699 e 17670 del 22/04/2022 e tramite portale impresa in un giorno, la documentazione relativa alla pratica inerente l'ampliamento di un fabbricato produttivo.

Con nota acquisita al protocollo provinciale n. 17669 del 22/04/2022 il responsabile dello Sportello Unico Attività produttive ha indetto la conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona in applicazione della L. 241/1990 e della procedura di Sportello Unico in variante allo strumento urbanistico comunale, chiedendo di trasmettere la richiesta d'integrazioni entro il 07.05.2022 ed il parere di competenza entro il giorno 21/06/2022.

Questa Amministrazione ha chiesto integrazioni in data 26.04.2022 tramite il portale impresa in un giorno.

Le integrazioni sono pervenute con nota acquisita al protocollo provinciale n. 19586 del 05.05.2022 e n. 22890 del 27.05.22 nonché recuperate nel Portale "impresa in un giorno"

Oggetto della richiesta: Trattasi di progetto di Variante al PATI ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010 e art. 4 della LR 55/2012.

La ditta Immobiliare Angarano s.r.l., è la richiedente della variante e provvederà alla costruzione del nuovo edificio; una volta completato verrà locato alla Società Geo&tex2000 spa.

La Società Geo&tex 2000 opera nel settore della produzione di geotessili non tessuti.

Si tratta di variante al precedente progetto approvato nella Conferenza di Servizi del 11.12.2019 con la procedura dello Sportello Unico Attività Produttive.

Rispetto a quanto autorizzato, l'intervento di variante in corso d'opera apporta alcune modifiche:

- la realizzazione di un unico corpo di fabbrica adibito a magazzino/deposito con spogliatoi e servizi igienici e l'eliminazione del corpo di fabbrica di due piani fuori terra sul versante sud;

- la costruzione del nuovo fabbricato di progetto sorge ad una quota 80 cm più alta rispetto al progetto approvato;
- sono stati eliminati i parcheggi previsti nella porzione adiacente al fabbricato; vengono distribuiti tutti gli standard a parcheggio nell'area a monte della strada.

L'area si trova nel comune di Valbrenta in località Campolongo sul Brenta, sulla sponda destra del fiume Brenta, a sud della strada statale della Valsugana (SS47).

L'area di intervento è catastalmente distinta al foglio n. 1 Sezione Unica, mappali 446 – 447 - 523 - 299 – 765 – 766 – 722 – 724 del Comune Valbrenta - località Campolongo Sul Brenta.

Descrizione del tipo di intervento:

Parametri urbanistici	PATI vigente	Variante al PATI
Tipo di attività	produzione di geotessili non tessuti	produzione di geotessili non tessuti
Tipo di ZTO	C2 – area non pianificata ex art. 33 LR11/04	
Superficie coperta		mq. 2.400,25
Superficie Territoriale/Fondiaria (mq)		6.691 + 1.925 (mappale. 523) = 8.616
Contrasto con il PATI vigente	si tratta di variante di un precedente sportello ex art. 4 della LR. 55/2012 la cui conferenza conclusiva si è tenuta in data 11.12.2019	

Motivazioni

Stante il carattere straordinario del ricorso alla procedura di Conferenza di Servizi per variante urbanistica ai sensi del DPR 160/2010 sono da considerarsi determinanti le motivazioni della richiesta, al riguardo la Circolare Regionale n. 1/2015 ribadisce il carattere straordinario della procedura di variante, che non ammette applicazioni estensive o analogiche, richiedendo altresì una adeguata motivazione atteso che la pianificazione urbanistica ha il suo fondamento nel perseguitamento degli interessi generali della collettività.

Nella relazione è scritto: ... Tale soluzione consente di ottenere una migliore distribuzione degli spazi con riferimento al layout delle attività, rendendoli più funzionali alle esigenze, e offre un miglioramento delle caratteristiche estetiche e tecnologiche dell'intero fabbricato oggetto di intervento. Il presente progetto di variante in corso d'opera apporta alcune modifiche generate principalmente dalla fase di esecutività dell'intervento.

ASPETTI URBANISTICI

Il PATI VALBRENTA dei Comuni di Pove D. G. - Campolongo S.B. - Solagna - San Nazario - Valstagna - Cismon D.G. è stato approvato in conferenza di servizi il 15/04/09 e ratificato con DGR n. 1789 del 16/06/2009.

Elementi di contrasto con gli strumenti urbanistici comunali

L'intervento contrasta con il P.A.T.I. della Valbrenta in quanto si tratta di variante di un precedente sportello ex art. 4 della LR. 55/2012 la cui conferenza conclusiva si è tenuta in data 11.12.2019.

Il contrasto con il P.A.T.I. indicato dal responsabile SUAP in sede della precedente conferenza è il seguente: la zona è individuata come "area preferenziale di sviluppo insediativo residenziale di espansione" e con il P.I. che individua l'area come zona residenziale di espansione C2. Afferma inoltre che "in considerazione del fatto che gli interventi previsti nella zona residenziale di espansione non sono stati posti in essere, in sede di verifica degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui all'art. 13 comma 9 della L.R. 14/2017 "Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo", l'area è stata esclusa da tale perimetrazione, giusta Deliberazione della Giunta Comunale di Campolongo sul Brenta n. 21 del 23/08/2017."

Verifica compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale [P.T.C.P.] approvato con DGRV n. 708 del 02/05/2012.

Si premette che la rappresentazione grafica del P.T.C.P. consente unicamente la localizzazione di massima dei vari aspetti territoriali ai fini dell'applicazione delle norme tecniche di piano. Dall'analisi congiunta delle tavole e delle norme tecniche di piano emerge, per il caso in esame:

VERIFICA COMPATIBILITÀ CON PTCP	Elementi PTCP riferiti all'area di progetto	Considerazioni

Tav. 1 Carta dei vincoli.	<p>L'area ricade all'interno delle fascia di rispetto fluviale di 150 metri di cui all'art. 142 comma 1 lett. c) del Dlgs 42/2004; in merito a tale aspetto, la pratica è corredata di Relazione Paesaggistica.</p> <p>L'area ricade in un ambito naturalistico di livello regionale, che interessa la quasi totalità del territorio comunale, per il quale il PTCP definisce una specifica disciplina all'art. 35 delle Norme, che prevedono azioni volte:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. alla tutela della risorsa idrica, promuovendo la creazione di boschetti; b. all'inserimento di siepi e fasce tamponi nei bacini imbriferi e nelle aree di ricarica delle falde; c. alla tutela e valorizzazione e controllo spaziale delle formazioni vegetali esistenti, per un aumento della biodiversità; d. alla creazione di percorsi ed itinerari naturalistici e storico culturali per il tempo libero, valorizzando le emergenze naturalistiche ed architettoniche. <p>Al proposito si rimanda alle misure di mitigazione ambientale previste dal progetto.</p>	Non si ravvisano elementi ostativi relativamente all'intervento di cui trattasi.
Tav. 2 Carta delle fragilità.	<p>L'elaborato cartografico, in corrispondenza dell'area di intervento, non individua alcuna pericolosità/fragilità.</p> <p>L'area di progetto ricade in area di ricarica degli acquiferi come individuata all'interno del Quadro Conoscitivo del PTCP. Ad essa si applicano le direttive di cui all'art. 29 delle Norme Tecniche.</p>	
Tav. 3 Carta del sistema ambientale.	<p>L'ambito è situato in prossimità della rete ecologica provinciale. Si rimanda in ogni caso alle sopra richiamate norme per gli ambiti naturalistici di livello regionale.</p>	
Tav. 4 Sistema Insediativo-Infrastrutturale.	<p>L'ambito non è interessato da progettualità di livello provinciale.</p>	
Tav. 5 Sistema del paesaggio.	<p>Si segnala la pista ciclabile di 1° livello lungo la SP 73.</p>	

PTRC

La Regione Veneto, con DCR n. 62 del 30/06/2020 ha approvato il nuovo PTRC, che dal 1 agosto 2020 (data della sua entrata in vigore) sostituisce il PTRC approvato nel 1992 (PTRC 1992).

Come indicato al comma 2 dell'articolo 2 del PTRC – Elaborati del PTRC “Gli elaborati grafici, di cui alla lettera b) del comma 1, in scala 1:25:000 (dalla tav. 01 alla Tav 08) indicano, ai sensi dell'art. 24 della l.r. 11/2004, le linee principali di organizzazione e di assetto del territorio regionale. I tematismi e gli oggetti ivi rappresentati non hanno funzione localizzativa e hanno valore meramente indicativo o ideogrammatico e possono essere attuati, fermo restando quanto previsto all'art. 81, in conformità con le presenti norme e nel rispetto delle specifiche normative di settore, tramite progetti, piani o altri strumenti comunque denominati che ne disciplinano la loro esecuzione”. Gli interventi previsti negli elaborati progettuali non hanno rilevanza rispetto ai contenuti della pianificazione territoriale regionale e, pertanto sono ritenuti compatibili sotto tale profilo ai contenuti del PTRC.

L'intervento è compatibile con Piano per la Gestione del Rischio di Alluvione, PGRA, adottato per gli anni 2021 – 2027 ed entrato in vigore il 04.02.2022, in sostituzione del PAI.

Si evidenzia che un progetto relativo ad attività abusiva, per cui non è possibile sanare interventi relativi ad edifici ed opere che non siano stati mai legalmente riconosciuti sotto il profilo urbanistico, come esplicitato anche dalla circolare regionale 1/2015.

Si fa presente che, in applicazione della LR 14/2017, art. 12, sono sempre consentiti sin dall'entrata in vigore della legge stessa ed anche successivamente, in deroga ai limiti stabiliti dal provvedimento della Giunta Regionale relativo alla quantità massima di consumo di suolo ammessa per ogni Comune, gli interventi di cui al Capo I della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 55.

ASPETTI AMBIENTALI

Si rileva che con deliberazione di Consiglio Regionale n. 107 del 05.11.2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 08.12.2009, è stato approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA). L'art. 39 delle norme tecniche di attuazione del Piano, dettando nuove disposizioni in materia di acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio.

Servizio Pianificazione Territoriale - Provincia di Vicenza - Dirigente ing. Filippo Squarcina
Responsabile del procedimento: dr.ssa Maria Gabriella Schiavoni

Responsabile istruttoria tecnico-urbanistica: arch. Laura Pellizzari

Documento P:\Servizio Urbanistica\Urbanistica\SUAP\SUAP_Valbrenta\Campolongo\2022\ImmobiliareAngarano\17699-17670 del 22-04-2022\D. Riunione Asincrona_termine massimo 21-06-2022.odt

- al comma 1, prevede che per le superficie scoperte di qualsiasi estensione facenti parte delle tipologie di insediamenti elencate in allegato F del medesimo piano e vi sia la presenza di: a) depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici; b) lavorazione; c) ogni altra attività o circostanza, deve essere valutata la possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o non si esaurisca con le acque di prima pioggia. In tali casi, se il recapito non avvenga in fognatura, l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima e seconda pioggia è di competenza della Provincia.

- al comma 3, prevede che i piazzali di estensione superiore o uguale a 2.000 mq a servizio di autofficine, carrozzerie, autolavaggi ed impianti di depurazione di acque reflue nonché i parcheggi e piazzali scoperti di zone residenziali, commerciali o analoghe, di estensione superiore o uguale a 5.000 mq sono soggetti ad autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia da parte della Provincia in quanto acque reflue industriali, a meno che il recapito non avvenga in fognatura.

- al comma 4, prevede: I volumi da destinare allo stoccaggio delle acque di prima pioggia e di lavaggio devono essere dimensionati in modo da trattenere almeno i primi 5 mm di pioggia distribuiti sul bacino elementare di riferimento. Il rilascio di detti volumi nei corpi recettori, di norma, deve essere attivato nell'ambito delle 48 ore successive all'ultimo evento piovoso. Si considerano eventi di pioggia separati quelli fra i quali intercorre un intervallo temporale di almeno 48 ore. Ai fini del calcolo delle portate e dei volumi di stoccaggio, si dovranno assumere quali coefficienti di afflusso convenzionali il valore 0,9 per le superfici impermeabili ed il valore 0,6 per le superfici semipermeabili. **Le disposizioni del comma 3 non si applicano nel caso sia dimostrato che le caratteristiche di permeabilità dell'area sono tali da determinare un coefficiente di afflusso pari o inferiore a 0,4.....(omissis).**

- al comma 10, pone il divieto alla realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 mq fatta eccezione di quanto previsto dal medesimo comma per le superfici ivi indicate ossia superfici a potenziale dilavamento di sostanze pericolose - opere di pubblico interesse (strade, marciapiedi) – altre superfici per giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative.

Si fa presente che gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del Dlgs 152/2006, pertanto il gestore che intende installare uno stabilimento nuovo o trasferire un impianto da un luogo ad un altro deve presentare domanda di autorizzazione alla Provincia – Settore Ambiente. Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all'autorità competente o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi del presente articolo, una domanda di autorizzazione.

In materia di acque meteoriche, il Sevizio Ambiente si è così espresso: Nella Tavola 20 RETE ACQUE METEORICHE sono individuati dei pozzi disperdenti. Si raccomanda la corretta osservanza del comma 5 dell'art. 39 del P.T.A.

CONCLUSIONI

Dal punto di vista del PTCP non si ravvisano elementi di contrasto.

Vista la documentazione integrativa, si esprime il consenso della Provincia fatto salvo l'acquisizione del parere di compatibilità sismica ed idraulica da parte del Genio Civile prima dell'adozione della variante urbanistica, con le seguenti prescrizioni e precisazioni:

1. L'area oggetto di Suap manterrà la stessa destinazione assegnata con Conferenza di Servizi in data 11.12.2019.
2. Le aree che sono state assoggettate a procedura di variante urbanistica tramite SUAP, devono essere contrassegnate in cartografia mediante una specifica simbologia dalla quale si comprenda che le modificazioni territoriali sono conseguenti ad una procedura di SUAP. Qualsiasi modifica del progetto assentito è soggetta ad un nuovo procedimento di sportello unico ai sensi della LR 55/2012.
3. Facendo riferimento alla Tavola 20 "Rete Acque Meteoriche" in cui sono individuati dei pozzi disperdenti, si raccomanda la corretta osservanza del comma 5 dell'art. 39 del P.T.A.
4. E' fatto salvo il parere espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio;
5. Ai sensi dell'art. 39 "trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio" del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il verbale della Conferenza di Servizi Decisoria e la documentazione relativa alla variante saranno pubblicati nel sito web del Comune di Valbrenta, all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

Si chiede al Comune di Valbrenta di trasmettere a questi uffici il provvedimento di approvazione della variante urbanistica relativa all'intervento in oggetto e ogni altra comunicazione utile circa il prosieguo della pratica.

Si fa presente inoltre che:

6. sono fatte salve le prescrizioni o limiti espressi dagli Enti competenti in materia di viabilità, di salvaguardia ambientale e igienico sanitaria, nonché in materia di edilizia, urbanistica, paesaggistica e sicurezza nei luoghi di lavoro.
7. sono fatti salvi i diritti dei terzi, si rimanda al Comune la verifica di conformità alle norme urbanistiche, la distanza dalle strade e fra fabbricati ed il rispetto dei confini.
8. l'area oggetto d'intervento deve essere utilizzata quale bene strumentale dell'attività della Società Geo&tex 2000, attività oggetto del presente sportello.
9. qualora le osservazioni che il Consiglio Comunale intenda accogliere, in fase di approvazione della variante, comportino una sostanziale modifica della variante adottata dalla conferenza di servizi, su tale modifica dovrà essere nuovamente acquisito il parere vincolante della conferenza stessa.
10. la variante decade se i lavori non vengono iniziati entro 16 mesi dalla sua pubblicazione salvo eventuale proroga comunque non superiore a mesi 12, ai sensi dell'art. 4 della LR 55/2012.
11. in ragione della natura straordinaria della procedura di variante ex art. 8 del D.P.R. 160/2010 e art. 4 della L.R. 31.12.2012, n. 55, la modifica della disciplina urbanistica è vincolata inscindibilmente al progetto presentato, da cui deriva, pertanto, che la variante produrrà effetti soltanto in funzione della realizzazione del progetto relativo all'attività produttiva descritta, la cui mancata realizzazione determinerà la decaduta della variante stessa ed il ritorno dell'area interessata alla disciplina urbanistica precedente.
12. l'attuazione degli interventi è subordinata alla stipula di convenzione ai sensi dell'art. 5 della LR 55/2012.
13. dovrà essere data applicazione all'art. 6 della LR 55/2012 in tema di monitoraggio.

Il Dirigente
Ing. Filippo Squarcina
(firmato digitalmente)